

**PROCURA GENERALE
DI CALTANISSETTA**

**PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI
DI CALTANISSETTA**

**PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI
CALTANISSETTA**

**PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI GELA**

**PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI ENNA**

OGGETTO:

ACCORDO DI COLLABORAZIONE, IN MATERIA CIVILE, TRA LA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA, LA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI GELA, LA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ENNA E LA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI CALTANISSETTA.

Premessa

L'art. 38 delle Disposizioni di Attuazione del Codice civile, come novellato dalla Legge 219 del 2012,
disciplina la '*distribuzione*' delle competenze tra il Tribunale ordinario ed il Tribunale per i minorenni nell'adozione di provvedimenti relativi a minori;

Le modifiche apportate al citato art. 38 Disp. Att. del Codice civile, con la novella del 2012, (Legge 219 del 2012), hanno creato notevoli problemi interpretativi e di applicazione pratica del suddetto Art. 38, in particolare imputabili alla mancanza di un collegamento, anche informatico, tra le diverse Autorità Giudicanti e requirenti competenti ad emettere provvedimenti riguardanti i minori, sia in primo grado che in grado di appello;

Può, infatti, accadere che, in pendenza di un procedimento separativo, il Pubblico Ministero minorile, competente in materia, riceva segnalazioni finalizzate all'apertura, dinanzi al Tribunale specializzato, di procedimenti *de potestate*, a tutela della prole. Non di rado, invece, possono essere le stesse parti, che, al fine di distogliere il procedimento dal Giudice naturale, dopo che sia stato instaurato un procedimento dinanzi al Tribunale specializzato, instaurano un procedimento separativo dinanzi al Tribunale ordinario, senza rappresentare l'esistenza di una pregressa pendenza di procedimento minorile.

Le maggiori problematiche si registrano, in particolare, per i procedimenti *de potestate*, aventi ad oggetto l'adozione di provvedimenti di sospensione o decadenza della responsabilità genitoriale, normalmente attribuita al Tribunale specializzato, a meno che non sia pendente, tra le parti, un procedimento di separazione, divorzio, annullamento e/o nullità del matrimonio. Invero, in tali ipotesi la competenza del Tribunale per i minorenni, in applicazione del principio di concentrazione delle tutele, è stata attribuita al Tribunale ordinario, dinanzi al quale penda il giudizio separativo, con conseguente trasferimento delle relative competenze, in merito alla proposizione di eventuale ricorso per provvedimenti *de potestate*, alla Procura ordinaria.

Per superare le descritte difficoltà, si ritiene necessario adottare modelli organizzativi che consentano alle Autorità procedenti, sia in primo grado che in appello, di conoscere in tempo reale le cause reciprocamente iscritte nei propri uffici. Ciò in quanto, nella descritta situazione, può realizzarsi una sovrapposizione di giudizi, che, oltre a provocare notevole dispendio di energie, comporta anche il rischio di duplicare interventi a tutela dei minori (indagini dei servizi sociali, consulenze, ascolto del minore posto in atto da più autorità), con potenziale nocumento per le parti e per i minori coinvolti e con la possibilità di giudicati potenzialmente tra loro contrastanti.

Analoghe esigenze di coordinamento e di reciproca conoscenza tra gli uffici giudiziari minorili e ordinari, sorgono in relazione alle procedure di tutela dei minori stranieri non accompagnati, esigenze avvertite, in particolare, a seguito del trasferimento di competenze dal Tribunale ordinario, e, per esso, dall'Ufficio del Giudice tutelare al Tribunale per i minorenni, in seguito alle disposizioni contenute nella Legge 47 del 2017, come modificata dal Decreto Legislativo n. 220 del 2017.

Tutto ciò premesso

Al fine di superare le descritte difficoltà, in attesa di eventuale intervento generale, e su scala nazionale, per la realizzazione di una rete informatica di connessione tra gli uffici tra i quali sono distribuite le competenze in materia di minori (intervento che gli Uffici Giudiziari ordinari e minorili di Roma e di altre città hanno ufficialmente richiesto al Ministero della Giustizia), si ritiene necessario apprestare interventi immediati, di tipo organizzativo, che consentano alle autorità giurisdizionali di conoscere, in tempo reale, la pendenza dei procedimenti civili aventi ad oggetto la tutela dei soggetti minori di età, dinanzi ai diversi Uffici.

Ciò premesso, gli Uffici Giudiziari firmatari del presente accordo di collaborazione, si impegnano a quanto segue:

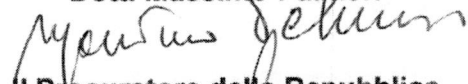
- La Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni si impegna, all'atto in cui viene effettuata l'iscrizione nel Registro degli affari civili, a formulare specifica richiesta al Tribunale ordinario, al fine di verificare se sia stato promosso, o eventualmente penda, dinanzi al Tribunale ordinario, un procedimento separativo, evitando, in tal modo, che, nelle more di un giudizio pendente dinanzi al Tribunale ordinario, venga instaurato, dal Pubblico Ministero minorile, un procedimento *de potestate* dinanzi al Tribunale specializzato.
- Nel caso in cui, all'atto della iscrizione nel Registro degli affari civili della Procura presso il Tribunale per i minorenni, sia accertata la pendenza, dinanzi al Tribunale ordinario, di un procedimento separativo, (iscritto anteriormente), la Procura minorile disporrà la chiusura del procedimento instaurato presso il proprio ufficio, con conseguente trasmissione degli atti alla Procura ordinaria, cui saranno fornite informazioni e documentazione utile, al fine di consentire, a quell'Ufficio, di formulare richieste ex art. 330, 333, 336 Codice civile e/o di valutare la sussistenza di eventuali situazioni che richiedano necessario l'allontanamento del minore dalla casa familiare (403 Codice civile).
- Nel caso in cui, all'atto della iscrizione nel Registro degli affari civili della Procura presso il Tribunale per i minorenni, sia verificata la pendenza, dinanzi al Tribunale ordinario, di un procedimento separativo, (iscritto posteriormente), la Procura minorile disporrà la trasmissione di copia degli atti al Tribunale ordinario, per conoscenza, riservandosi, nell'immediatezza, la valutazione circa la sussistenza di eventuali situazioni di pregiudizio che richiedano un intervento urgente e immediato dell'ufficio requirente minorile, a tutela dei minori coinvolti, salvo, poi, trasmettere tutti gli atti alla Procura ordinaria, previa interlocuzione tra i magistrati.
- Analoghe informazioni ed tempestive interlocuzioni interverranno fra gli Uffici di primo grado e la Procura generale nel corso di giudizi di appello nelle materie sopra indicate
- Al fine di favorire l'interlocuzione tra gli uffici requirenti, ordinari e minorili, le Procure ordinarie ~~si~~ indicano alla Procura minorile i nominativi dei magistrati incaricati, per ciascun ufficio requirente, di trattare la materia degli AFFARI CIVILI:
 - 1) Per la Procura generale: dott.ssa Lucia Brescia;
 - 2) Per la Procura della Repubblica di Caltanissetta: dott. Gabriele Paci;
 - 3) Per la Procura della Repubblica di Enna : il Procuratore dott. Massimo Palmeri;
 - 4) Per la Procura della Repubblica di Gela: il dott. Luigi Lo Valvo.

Il Procuratore Generale
Lia Sava

Il Procuratore della Repubblica
Dott. Amedeo Bertone

Il Procuratore della Repubblica
Dott. Laura Vaccaro

Il Procuratore della Repubblica
Dott. Massimo Palmeri


Il Procuratore della Repubblica
Dott. Fernando Asaro

